SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL RIETI

REGIONE LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

VIA del TERMINILLO, 42 - 02100 – RIETI
TEL.0746-2781-PEC:asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DIRETTORE GENERALE: DR.SSA LAURA FIGORILLI
(Art. 3, comma 6, del D.Lgs n.502/92 e s.m.i.)
(Decreto Regione Lazio n. T00070/2014 del 04.03.2014)
(Deliberazione n. 1/D.G. del 10.03.2014)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1346 del 21.11.2016

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende sanitarie della Regione Lazio (Lotto n. 2) – C.I.G. 5699432811. Presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione nei confronti del R.T.I. Olicar S.p.a./Enel Si S.r.l. per la durata di 9 anni per un importo complessivo pari ad € 62.483.556,27 IVA inclusa salvo conguaglio di gestione.

Estensore Dott. Roberto Grillo

Il Responsabile del Procedimento: *Ing. Roberto Campogiani* Firma

Il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 15/11/2016 Ing. Roberto Campogiani Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico 2016.
Voce del conto economico su cui imputare la spesa: VARIE

Autorizzazione:

Data 16/11/2016 Dott. Luciano Quattrini Firma

Parere del Direttore Amministrativo Dott. Manuel Festuccia

favorevole ☒ non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

Data 17/11/2016 Firma

Parere del Direttore Sanitario Dott.ssa Marilina Colombo

favorevole ☒ non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐

Data 18.11.2016 Firma

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:
- la Direzione Regionale Centrale d'Acquisti della Regione Lazio, con Determinazione Regionale n. G04546 del 09.04.2014, ha indetto la procedura di gara centralizzata finalizzata all'approvvigionamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
- in data 08.07.2014 con nota prot. n. 392337 la Regione Lazio, non riuscendo ad espletare le procedure di aggiudicazione del nuovo appalto entro la scadenza fissata, ha autorizzato quest'Azienda a garantirsi, in coerenza con la vigente normativa, la copertura del fabbisogno per un periodo di sei mesi e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara regionale;
- con Deliberazione Aziendale n. 41/D.G. del 30.01.2015 è stato prorogato il contratto d'appalto del "mutiservizio tecnologico" stipulato con il R.T.I. con capogruppo Olicar S.p.a. per un periodo di sei mesi e comunque fino all'aggiudicazione della nuova gara regionale;
- della prosecuzione dell'appalto del Multiservizio tecnologico stipulato con il R.T.I. con Olicar S.p.a. capogruppo, fino al 31.12.2015;
- con Deliberazione n. 752/D.G. del 05.07.2016 quest'Azienda, nelle more dell'attivazione del nuovo appalto con gli Operatori Economici aggiudicatari di cui alla Determinazione regionale n. G17434 del 30.12.2015, ed in attuazione delle disposizioni ministeriali di attuazione del D.P.C.M. del 24.12.2015, affidare mediante "contratto ponte" l'appalto del "Multiservizio tecnologico" al R.T.I. con Olicar S.p.a. capogruppo, per il periodo 01.01.2016-31.12.2016, prevedendo apposita clausola di rescissione anticipata del contratto in caso di attivazione, da parte del Soggetto Aggregatore, del nuovo appalto;

RILEVATO che:
- con nota prot. GR152036 del 22.03.2016 la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio ha comunicato all'Azienda che con Determinazione n. G17434 del 30.12.2015 la procedura di gara soprarichiamata è stata aggiudicata e che sono in corso i controlli di rito nei confronti degli Operatori Economici, risultati aggiudicatari;
- con nota prot. n. GR/12/17 – 415732 del 05.08.2016 la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio – Area Pianificazione e gare per Enti del SSR ha comunicato i raggruppamenti risultati aggiudicatari dei vari Lotti e di aver proceduto ad espletare i controlli previsti dagli art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. invitando le AA.SS.LL. a stipulare i relativi contratti;

VISTI gli atti di gara e la documentazione necessaria ai fini della stipula, relativamente al Lotto n. 2 nella quale risulta inserita la ASL di Rieti, resa disponibile sul sistema di gestione documentale regionale (piattaforma "ALFRESCO") al link http://10.2.1.100/alfresco/faces/jsp/login.jsp;

ATTESO che con la sopracitata nota prot. n. GR/12/17 – 415732 del 05.08.2016, la Regione Lazio ha comunicato che il Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811, nella quale risulta inserita la ASL di Rieti, è stato aggiudicato in favore al R.T.I. Olicar S.p.a./Enel Si S.r.l. con Olicar S.p.a. Mandataria con sede legale in Via Don Orione, 39 – 12042 Bra (CN), C.F.e P.I. 05777840967;

VISTA la nota prot. n. U0547806 del 02.11.2016 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio – Area Pianificazione e gare per Enti del SSR nella quale si forniscono alcune indicazioni per la corretta sottoscrizione del contratto la cui scadenza è prevista per il 15.11.2016;

CONSIDERATO prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e di procedere alla stipula del relativo contratto, per la durata di anni 9, del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ASL di Rieti;

PRESO ATTO che in relazione all'offerta economica presentata dal RTI aggiudicatario, la commissione di gara ha dovuto procedere alla sua parziale correzione poiché si sono riscontrati alcuni errori di calcolo in tutti i totali espressi con l'eccezione di quello relativo al totale per il servizio F, e pertanto in caso di discordanza tra i valori indicati nell'offerta economica e le indicazioni contenute nei verbali di gara, ai fini dell'individuazione dei prezzi offerti farà fede quanto in questi ultimi riportato;

TENUTO CONTO che la spesa annua relativa al Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ASL di Rieti pari ad € 5.690.669,97, calcolata sulla base dell'offerta tecnica/economica prodotta in fase di gara così come rivista e corretta dalla commissione di gara, ammonta complessivamente per i 9 anni ad € 51.216.029,97 IVA esclusa salvo conguaglio di gestione oltre ai seguenti ribassi percentuali:

- Ribasso sul prezziario regionale 24,69%;
- Ribasso su prezziario DEI 24,69%;
- Ribasso su maggiorazione prezzo manodopera 36,96%;

PRESO ATTO dello Schema di contratto predisposto dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio – Area Pianificazione e gare per Enti del SSR, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

RITENUTO opportuno individuare quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Roberto Campogiani – Responsabile U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) – Geom. Antonio Beccarini – U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- Assitente al D.E.C. – Sig. Leandro Marchetti – U.O.C. Tecnico Patrimoniale per quanto attiene agli impianti idraulici;
- Assitente al D.E.C. – P.I. Sergio De Marco – U.O.C. Tecnico Patrimoniale per quanto attiene gli impianti elettrici;

VISTO il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione n. 110/DG del 29.01.2016;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa

1) **DI PRENDERE ATTO** che con nota prot. n. GR/12/17 – 415732 del 05.08.2016 la Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio – Area Pianificazione e gare per Enti del SSR ha comunicato di aver proceduto ad espletare i controlli previsti dagli art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende sanitarie della Regione Lazio;

2) **DI PRECISARE** che in esito all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi è risultato aggiudicatario del Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811, nella quale risulta inserita la ASL di Rieti, l'R.T.I. Olicar S.p.a./Enel Si S.r.l. con Olicar S.p.a. Mandataria con sede legale in Via Don Orione, 39 – 12042 Bra (CN), C.F.e P.I. 05777840967;

3) **DI APPROVARE** lo schema di contratto (Allegato n. 1) messo a disposizione di quest'Azienda e predisposto dalla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio – Allegato 4 alla documentazione di gara – così come integrato secondo le disposizioni impartite dalla richiamata direzione regionale con nota prot. n. GR/12/17 – 415732 del 05.08.2016;

4) **DI PRECISARE** che la spesa annua relativa al Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ASL di Rieti pari ad € 5.690.669,97, calcolata sulla base dell'offerta tecnica/economica prodotta in fase di gara così come rivista e corretta dalla commissione di gara, ammonta complessivamente ad € 51.216.029,73 IVA esclusa salvo conguaglio di gestione;

5) **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento pari ad € 62.483.556,24 IVA inclusa come di seguito indicato:
   - Per € 1.875.066,23 annuo Iva inclusa nel conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – bilanci dal 2017 al 2025;

- Per € 2.780.444,66 annuo Iva inclusa nel conto economico 502020105 "Riscaldamento" - bilancio dal 2017 al 2025;
- Per € 1.955.664,73 annuo Iva inclusa nel conto economico 502020111 "Utenze elettricità" bilancio dal 2017 al 2025;
- Per € 331.441,75 annuo Iva inclusa nel conto economico 502020112 "Altre utenze" – bilancio dal 2017 al 2025;

6) **DI INDIVIDUARE** quali:
   - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Roberto Campogiani – Responsabile U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
   - Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) – Geom. Antonio Beccarini – U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
   - Assitente al D.E.C. – Sig. Leandro Marchetti – U.O.C. Tecnico Patrimoniale per quanto attiene agli impianti idraulici;
   - Assitente al D.E.C. – P.I. Sergio De Marco – U.O.C. Tecnico Patrimoniale per quanto attiene gli impianti elettrici;

7) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐ per esteso ☑

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;

- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso.

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto a controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Figorilli

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 21 NOV. 2016

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 21 NOV. 2016

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto ☐ per esteso ☒

in data 21 NOV. 2016

Rieti lì 21 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO

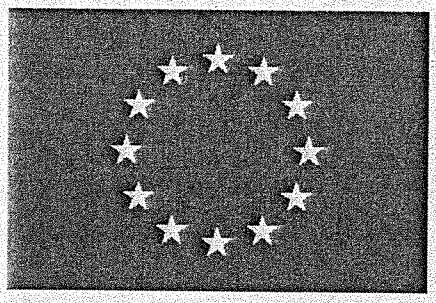

REGIONE LAZIO

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

6

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (C.F. n° 00821180577) , con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 – di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente - nella persona del Legale Rappresentante Dott. MANUEL FESTUCCIA autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con delega del Direttore Generale, Dott.ssa LAURA FIGORILLI, prot. n. 34178 del 28/06/2016,

E

Olicar S.p.a., con sede legale in Bra (CN), Via Don Orione n. 39, iscritta al n. del Registro delle Imprese di CUNEO e C.F. n.: 05777840967, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale, in persona del Procuratore Speciale Lorenzo Beretta nato a Pavia il 05.08.1967 nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ENEL SI S.r.l., sede legale in ROMA, Via della Bufalotta n. 225, iscritta al n. del Registro delle Imprese di ROMA e C.F. 05736981001 , domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio Nicola Atlante in ROMA, repertorio n. 48318 Racc. 23689 del 18.06.2014 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

0

a. per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda Sanitaria contraente ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
b. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. 43 del 14.04.2014 nonché sulla GUCE n.2014/S 073-126054 del 12.04.2014;
c. con Determinazione Dirigenziale n. G 17434 del 30/12/2015 della Regione Lazio il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lott n. 2 della procedura di gara;
d. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di_____per un importo pari a _____Euro;
e. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
f. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal presente contratto:
   - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio"*;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della "*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio*" prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. Con la stipula del presente contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di questa Azienda Sanitaria a prestare i seguenti servizi e le attività dettagliatamente riportate nel Capitolato Tecnico:

A. Servizi di governo

- Call Center
- Sistema Informativo Gestionale
- Attività di rendicontazione

B. **Servizi di monitoraggio e acquisizione dati**

- Servizio di aggiornamento del Censimento del sistema edificio – impianto
- Attività di sorveglianza, di controllo e di misura

C. Servizi di manutenzione, conduzione ed esercizio degli impianti

- Servizi di pronto intervento
- Attività di esercizio e conduzione degli impianti
- Attività di manutenzione

D. Interventi di riqualificazione energetica

E. Attività tecnico -amministrativa

2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro 51.216.029,73 IVA esclusa salvo conguaglio di gestione, fermo restando quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica del fornitore.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il contratto avrà durata di 9 anni a partire dalla presa in carico dei servizi, così come previsto dall'Allegato 3 Capitolato Tecnico.
2. La presa in carico dei servizi deve avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto e, comunque, contestualmente alla formalizzazione del Piano di erogazione dei servizi di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata dell'efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.
4. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere

garantita la continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori diversi dal medesimo.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara, con specifico riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica presentata dal fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria contraente e da terzi autorizzati.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
   a. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
   b. erogare tutti i servizi previsti nella documentazione di gara - con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica dello stesso fornitore - impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
   c. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
   d. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
   e. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

f. erogare i servizi oggetto del Contratto e prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
g. manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
h. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
j. garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dall'Allegato 3 Capitolato Tecnico;
k. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda Sanitaria contraente (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Sanitaria contraente;
l. essere consapevole che l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
m. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico.

2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi nell'Offerta Tecnica pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento dei servizi.
3. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda Sanitaria contraente e alla Regione Lazio report mensili come previsto dal Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti ai livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico, si applicheranno le penali ivi previste.
5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera e) DL 95/2012 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Fornitore dovrà fornire all'Aziende Sanitaria al termine di ciascun anno solare un prospetto con i costi aggregati del contratto per lavori, servizi e forniture.

Articolo 8

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base di quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi se non nelle modalità previste dal Capitolato Tecnico di gara.
6. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
7. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali terranno conto delle agevolazioni fiscali cui il fornitore usufruisce ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Le modalità di fatturazione sono esplicitate, per ogni servizio oggetto dell'appalto, nel Capitolato Tecnico di gara.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
3. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n._____, intestato al Fornitore, presso_____e con le seguenti coordinate bancarie: **Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc**_____
4. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del

Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.
7. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, etc., approvate con DCA n. U00308 del 03/07/2015 pubblicato sul BUR Lazio n. 57 del 16/07/2015.

Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda Sanitaria Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. L'Azienda Sanitaria Contraente verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 11

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
   - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
   - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12

Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Assuntore comportano l'applicazione delle penali previste dal Capitolato Tecnico di gara.
2. Le penali verranno comminate nei casi e per gli importi previsti dal Capitolato Tecnico di gara.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Azienda Sanitaria.
4. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Sanitaria medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Sanitaria, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Le Aziende Sanitarie potranno applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art. 298 del DPR 207/2010.
7. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda Sanitaria intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora l'Azienda Sanitaria non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Sanitaria addebitando le spese all'impresa.
9. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall'Amministrazione verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 13

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda Sanitaria contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15

Responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore è tenuto a stipulare con Compagnie di primaria importanza, specifica polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e dell'art. 125 del D.P.R. 207/10, che garantisca il pagamento di somme che il Fornitore stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese, per danni a qualsiasi titolo e ragione, arrecati a terzi, ivi compresi l'Azienda Sanitaria contraente e i suoi rappresentanti e dipendenti, i dipendenti del Fornitore di qualsiasi grado e mansione ed i suoi subappaltatori, nella persona o nelle cose di loro proprietà per fatto proprio o dei suoi dipendenti - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 C.C. - verificatisi in relazione all'esercizio dei servizi e dei lavori oggetto del Contratto.
2. La polizza assicurativa dovrà coprire i seguenti rischi:

   a) copertura dei danni di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, per un massimale che deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, fino alla concorrenza di €. 3.000.000,00 per ogni sinistro. La polizza assicurativa dovrà inoltre, espressamente includere i rischi per: danni a cose dovuti a vibrazioni; -danni a cavi e condutture sotterranee.

   b) responsabilità civile (RCT) verso terzi fino alla concorrenza della somma di Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro per la conseguenza della Responsabilità civile ai sensi di legge derivante

all'Appaltatore nella sua qualità di esercente un impresa effettuante l'esercizio dei servizi in appalto definiti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico di gara.

3. Relativamente ai danni a cose, l'assicurazione deve comprendere anche i danni ai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo detenuti dall'Azienda Sanitaria contraente, derivanti dalle prestazioni di cui al Capitolato Tecnico di gara, nonché per l'esecuzione degli eventuali lavori richiesti, restando inteso che, ove fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Appaltatore nella sua qualità di committente di tali lavori.
4. Relativamente ai danni alle persone, l'assicurazione dovrà:

   a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile dei prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del c.c., comprendente anche la copertura dei danni a persone dell'impresa e/o a persone dell'Azienda Sanitaria contraente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell'Appaltatore o della stazione appaltante;

   b) prevedere specificatamente l'indicazione che debbono essere considerati "Terzi" anche i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria contraente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva, nei limiti di cui ai punti precedenti, i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti le polizze devono essere intestate a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
7. L'Assuntore dovrà provvedere a sua cura e spese all'assicurazione obbligatoria per legge di tutte le maestranze da essa dipendenti. L'Assuntore, esegue i servizi sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Committente e di terzi. L'Assuntore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

8. La sorveglianza da parte del Direttore di Esecuzione del Servizio, che potrà anche essere saltuaria, non diminuisce in nulla la responsabilità dell'impresa per quanto riguarda l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la buona esecuzione delle opere, nonché l'osservanza delle buone regole dell'arte e la buona qualità dei materiali impiegati e l'eventuale responsabilità per danni a cose e persone.

Articolo 16

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda Sanitaria contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:
   a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto;
   b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
   c) in caso di applicazione consecutiva per 6 (mesi) di penali con riferimento ai Livelli di Servizio previsti dal Capitolato Tecnico;
   d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
   e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
   f) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
   g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
   h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda Sanitaria contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
   i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
   j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una

penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonchè potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. *f)* del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
4. Il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stat disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p..

Articolo 17

Clausola Anti Pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 18

Recesso

1. L'Azienda Sanitaria contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
   i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto

v. e/o ogni singolo rapporto attuativo;

vi. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda Sanitaria contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. L'Azienda Sanitaria, ferma restando l'applicazione dell'art. 1671 c.c., ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale l'Azienda Sanitaria muti la destinazione d'uso dell'immobile/gruppo di immobili oggetto del contratto, ovvero per qualsivoglia motivo non abbia più la disponibilità o l'uso degli stessi (come, a mero titolo esemplificativo e non affatto esaustivo, nel caso di cessione o, comunque, dismissione dell'immobile/gruppo di immobili). Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria assuma l'uso di altro immobile/gruppo di immobili, da adibire alla stessa destinazione, essa dovrà, in luogo del recesso, trasferire i servizi su detto altro nuovo immobile/gruppo di immobili, nei limiti di durata contrattuale che residuano
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria contraente.
6. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 19

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Azienda Sanitaria contraente avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'Impresa dovrà certificare alle Aziende Sanitarie l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre all'Aziende Sanitaria contraente la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno:
   - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
   - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
   - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente. L'Azienda Sanitaria contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21

Responsabile del servizio Referente Locale Call Center

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig._____il Responsabile del servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, quale referente responsabile del contratto nei confronti dell'Azienda Sanitaria e della Regione Lazio, con il ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti Locali.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico_____, numero di fax_____indirizzo e-mail_____;
3. Il Fornitore mette a disposizione dell'Azienda Sanitaria Contraente il servizio di call center, rispondente a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, per la gestione e segnalazione delle chiamate. I canali per accedere al servizio sono i seguenti:
   numero call center_____; numero fax_____; indirizzo email_____.

Articolo 22

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda Sanitaria contraente.
3. In ogni caso l'Azienda Sanitaria contraente aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda Sanitaria contraente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 23

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i

sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 24

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

   _____

   _____

   _____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria Contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art.10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 26

Foro competente

1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di RIETI competente per l'Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 27

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda Sanitaria Contraente, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina l'Ing. Roberto Campogiani in qualità di Responsabile del Procedimento e il Geom. Antonio Beccarini quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 28

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore, il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.
Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13.

Letto approvato e sottoscritto, Lì_____

Il Fornitore

_____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

_____

Il sottoscritto_____in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione del servizio, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clasusola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Cauzione definitiva, Articolo 15 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 Risoluzione, Articolo 17 Recesso, Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 19 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 22 Cessione di credito e di contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 25 Foro competente, Articolo 27 Allegati

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

_____